



C.S.D.P. impianti Termici, frigoriferi di condizionamento e idraulici



**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
IMPIANTI TERMICI, FRIGORIFERI, CONDIZIONAMENTO E
IDRAULICI**

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

Oggetto del presente capitolato, è la definizione di quanto necessario per la gestione e il funzionamento degli impianti termici, frigoriferi, di condizionamento e idraulici presenti presso l'Aerostazione di Fontanarossa Catania e degli edifici annessi. La gestione degli impianti comprende tutto ciò che concerne la manutenzione degli stessi così come meglio specificato negli articoli 11; 12 e 13. La documentazione completa degli impianti suddetti è a disposizione presso gli uffici tecnici della Stazione Appaltante. Si Allega (all.1) al presente capitolato la principale consistenza degli impianti che non è da ritenersi esaustiva.

Art. 2 –descrizione sommaria degli impianti

- Centrale frigorifera
- Torri evaporative
- Addolcitore
- Sistema antialghe e poliammine
- Sistema di controllo salinità acqua delle torri evaporative
- Pompe torri evaporative
- Pompe distribuzione acqua refrigerata
- Ventilconvettore a pavimento
- Sistemi a split a pompa di calore
- Tubazione distribuzione fluidi
- Valvole e saracinesche
- Centrale UTA
- Estrattori
- Climatizzatori
- Diffusori a parete
- Vasi d'espansione chiusi
- Centrale termica
- Centralina fumi
- Pompe distribuzione acqua calda
- Pozzetti di sollevamento
- Pozzetti d'ispezione



- Gruppi pressurizzazione autoclave
- Impianto idrico sanitario
- WC

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, frigoriferi, di condizionamento e idraulici, ammonta a:

€. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)

€. 249.000,00 (duecentoquarantanovemila/00) soggetti a ribasso d'asta

€. 1.000,00 (mille/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Per le prestazioni di manutenzione riportate nel presente capitolato, viene corrisposto all'Appaltatore un compenso che verrà remunerato con un canone trimestrale, nel seguito denominato sinteticamente "Canone", nel quale sono comprese tutte le prestazioni di manodopera ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio indicate nel Capitolato.

Sono esclusi dal Canone, il corrispettivo relativo a materiali di consumo o pezzi di ricambio, che verranno forniti dalla stazione appaltante secondo le modalità indicate all'art. 6.

Art. 4 – Contratto e Durata dell'appalto

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il Contratto d'appalto regolato dal presente Capitolato, avrà una durata di 12 mesi (dodici) a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di consegna del servizio di manutenzione degli impianti termici, frigoriferi, di condizionamento e idraulici, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Alla scadenza contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di assegnare proroghe del servizio fino al subentro di altro Appaltatore.



Art. 5 – Frequenza del servizio

Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere assicurato con la frequenza minima di seguito indicata.

- n° 2 operai specializzati (dalle 06.00 alle 14.00), sette giorni su sette;
- n° 2 operai specializzati (dalle 14.00 alle 22.00) sette giorni su sette.
- n° 1 operaio specializzato (dalle 22.00 alle 06.00) sette giorni su sette

Art. 6 – Condizioni dell'appalto

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore non previste.

Con l'accettazione del servizio, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Il Canone non comprende la fornitura dei componenti degli impianti, i quali saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante; qualora quest'ultima non dovesse avere la disponibilità, l'Appaltatore è tenuto a provvedere nel più breve tempo possibile alla fornitura di quanto suddetto, previa autorizzazione del Responsabile manutenzione impianti climatici SAC.

Art. 7 – Requisiti e obblighi dell'Appaltatore

L'appaltatore deve possedere l'idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali della Stazione Appaltante e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve, altresì, possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di impianti termici, frigoriferi, di condizionamento e idrici

- abilitazione dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.2 del d.m. 37/2008, per l'effettuazione degli interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti richiamati dall'art.1 della Legge stessa:
 - a) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - b) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;



c) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

Il personale che presterà servizio, dovrà essere composto da operai specializzati con esperienza documentata dal possesso di curricula pertinenti e attestati di specializzazione e formazione; in particolare La *qualificazione* del personale coinvolto nelle attività di Manutenzione dovrà essere effettuata secondo le vigenti norme tecniche. Il personale deve essere abilitato ad operare con gas fluorurati e qualificato all'installazione e manutenzione degli impianti termoidraulici

Pertanto la Stazione Appaltante si riserva di verificare ed eventualmente rifiutare personale non ritenuto idoneo.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente ed applicare nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti per il settore, assumendo a tal fine ogni responsabilità e tenendo comunque indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa che possa essere avanzata a qualsiasi titolo verso quest'ultima.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, oltre a quelli eventualmente dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore dovrà trasmettere cinque giorni prima dello scadere del mese i turni di lavoro del mese successivo.

L'Appaltatore dovrà garantire ai suoi dipendenti i DPI previsti dal D.Lgs. 81/08, relativi alle lavorazioni da eseguire.

L'Appaltatore è tenuto a far sì che il personale, durante la sua permanenza nelle aree oggetto dell'appalto, osservi i regolamenti e le prescrizioni interni vigenti e mantenga un contegno corretto.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore si impegna a fornire una lista dei propri dipendenti che saranno impiegati nell'esecuzione delle prestazioni del seguente contratto.

Per accedere alle aree aeroportuali i dipendenti devono possedere regolare permesso d'accesso e i relativi corsi di formazione. Tale spese sono a carico dell'Appaltatore.

I dipendenti dell'Appaltatore sono obbligati ad esporre visibilmente il tesserino di riconoscimento aeroportuale.



L'appaltatore è tenuto ad osservare il piano di smaltimento rifiuti speciali relativamente al materiale di risulta delle attività di manutenzione. Il suddetto piano sarà fornito all'appaltatore in fase di consegna degli impianti.

La Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto di allontanare i lavoratori non in regola, non idonei o non rispettosi di leggi o regolamenti, ovvero l'Appaltatore s'impegna ad allontanare i propri dipendenti che:

- si rendessero responsabili di violazione delle procedure delle norme comportamentali previste all'interno degli ambienti della Stazione Appaltante;
- si rendessero responsabili di violazione delle leggi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- tenessero una condotta non decorosa o comunque pregiudizievole della sicurezza aziendale.

Art. 8 – Referente dell'Appaltatore

Ai fini della condotta del contratto di manutenzione, l'Appaltatore designerà un suo incaricato avente tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare lo stesso in tutti i suoi rapporti formali ed operativi con la Stazione Appaltante. Tale referente, per tutte le attività comprese nel presente capitolato, deve garantire la propria reperibilità fornendo un numero di telefono cellulare. Nei periodi di ferie o altro, il referente dell'Appaltatore deve indicare altra persona formalmente designata che ne faccia le veci ai fini del presente appalto.

Art. 9 – Osservanza della normativa vigente

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore dovrà conformarsi alla seguente normativa:

UNI EN ISO 14001:2004 – §§ 4.4.6, 4.3.2

UNI EN ISO 9001:2008 - §7

OHSAS 18001:2007 - §§ 4.4.6, 4.3.2

- Legge 10/91: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- DPR 412/93 e smi: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.



4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" (D.Lgs 192/05, DPR 551/1999)

- UNI 10389 prontuario tecnico Norma
- D.Lgs. n.152/2006, Testo Unico Ambientale - Parte V
- DPR 16.04.2013 n°74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- DPR 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- DPR 27 gennaio 2012, n. 43: Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- REGOLAMENTO (CE) N. 517/2014: sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
NB: i regolamenti attuativi n. 1493/2007, n.1494/2007, n.1497/2007, n.1516/2007, n.303/2008, n.304/2008, n.305/2008, n.306/2008, n.307/2008 e n. 308/2008 restano in vigore e continuano ad essere applicati salvo e fino ad abrogazione.
- REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007: che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
- DPR 15 febbraio 2006, n.147: Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (Ce) n. 2037/2000
- Legge n° 549 del 28/12/1993: Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008: che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
- DPR 16.04.2013 n°74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,



a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

- Norma UNI ISO 11650/99: "Prestazioni per il recupero di refrigerante e/o di apparecchiature di ricircolo"
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico per la sicurezza"; in particolare: art. 36 e 37

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo.

L'Appaltatore è quindi, tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

Art. 10 – Condizioni generali per l'esecuzione del servizio

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabiliti dal presente capitolato; si precisa che il servizio di manutenzione include:

- Manutenzione preventiva programmata (art. 12)

Per manutenzione preventiva programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso; pertanto l'attività di manutenzione è intesa come l'insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità delle opere e la conservazione dello stato d'uso;

- Manutenzione non programmata (art. 13)

Per manutenzione non programmata si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni ed interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.

In particolare:

1. la sicurezza e le caratteristiche tecniche degli impianti saranno mantenute in piena efficienza dal momento della consegna degli impianti, successiva alla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso;
2. l'Appaltatore deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato;
3. nel caso in cui l'impianto richieda una frequenza maggiore delle attività incluse nel programma di manutenzione di cui all'art. 11 (allegato 2) l'Appaltatore dovrà adeguare lo stesso, senza alcun onere aggiuntivo da parte della Stazione Appaltante;
4. l'Appaltatore si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale;

5. l'Appaltatore è obbligato a trasmettere i report di avvenuta manutenzione attraverso il software gestionale di proprietà della Stazione Appaltante. Hardware e formazione saranno a carico della Stazione Appaltante.

Nel caso di manutenzione non programmata ossia di guasti improvvisi, l'Appaltatore dovrà intervenire tempestivamente previa consultazione e successiva autorizzazione da parte del Responsabile manutenzione impianti climatici SAC.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore, di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso contrario, oltre alla prevista penale, l'Appaltatore sarà tenuto, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.

Art. 11 – Programma di manutenzione

La manutenzione degli impianti deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli stessi riducendo i "GUASTI" a casi eccezionali e comunque per cause non imputabili alla manutenzione. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale, al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti d'impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti difettose ed allo scopo anche di prevenire eventuali anomalie. I componenti sostituiti saranno stoccati presso l'isola ecologica della Stazione Appaltante e lo smaltimento a cura di quest'ultima. Il personale dell'Appaltatore è obbligato ad eseguire i controlli previsti dal Piano delle Manutenzioni (allegato. 2) secondo le indicazioni del Responsabile manutenzione impianti climatici SAC.

L'elenco delle prestazioni di cui all'allegato 2 non è esaustivo, resta facoltà della Stazione Appaltante apportare variazioni finalizzate al miglioramento degli standard di sicurezza, senza che l'Appaltatore abbia a richiedere oneri aggiuntivi; le verifiche con cadenza superiore all'anno saranno eseguite nell'arco temporale del presente capitolato.

Art. 12 – Manutenzione preventiva programmata

La manutenzione preventiva programmata verrà eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e concordati in ogni caso con il Responsabile Manutenzione Impianti climatici ed è volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di una entità, al fine di rendere più affidabile e sicuro il funzionamento degli impianti.



Gli interventi rivolti al mantenimento in efficienza di un impianto, per esempio: il rifacimento dei sanitari di un bagno, la sostituzione di un discendente di scarico acque, l'aggiunta di un lavabo nel bagno ecc. sono da considerarsi parte integrante dell'attività

Art. 13 – Manutenzione non programmata

Nel caso in cui si verificassero guasti improvvisi, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari per tali interventi e riparazioni; dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d'intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso ed alla esecuzione del lavoro. In ogni caso, l'intervento deve avvenire entro un'ora dall'evento.

Qualora l'Appaltatore non provveda come richiesto dalla Stazione Appaltante, la stessa applicherà delle penali di cui all'art. 18 e potrà affidare la prestazione ad altra ditta; se il mancato intervento dovesse essere reiterato, si procederà alla rescissione del contratto.

La gestione delle attività manutentive: rispetto del Piano delle manutenzioni, priorità degli interventi, pianificazioni delle attività ecc. sarà in ogni caso coordinata dalla stazione appaltante per mezzo di un proprio delegato.

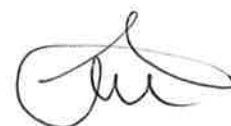
Tutto ciò che comprende gli art. 12 e 13 del presente capitolato, sono a carico della ditta esecutrice fatta eccezione per i componenti e le parti di ricambio che saranno forniti dalla stazione appaltante.

Art. 14 – Materiali, forniture e prestazioni extra

I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere nuovi ed originali, della stessa marca del pezzo sostituito o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici derivante da apposita dichiarazione del costruttore. Inoltre, i suddetti materiali di ricambio utilizzati dovranno essere di qualità controllata e garantita e dovranno possedere le certificazioni e le conformità previste dalla normativa vigente.

La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico al Responsabile manutenzione impianti climatici, il quale autorizzerà l'intervento.

Come già specificato all'art. 6, nel caso in cui l'Appaltatore dovrà provvedere all'acquisto dei componenti degli impianti, i relativi costi saranno remunerati applicando, ai prezzi di listini ufficiali, un congruo ribasso.



Art. 15 – Pagamenti

L'importo dell'appalto sarà liquidato in rate trimestrali posticipate, a seguito del riconoscimento della corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto ed accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi tramite DURC.

Tutte le opere non comprese nel Canone, devono essere preventivamente e formalmente ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e verranno pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici o in ulteriori contratti di appalto per l'esecuzione delle stesse.

Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 16 – Garanzie e polizze di assicurazione

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 93 comma 5, la garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del suddetto decreto, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le cauzioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,



anche una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi i dodici mesi dalla data di ultimazione lavori.

L'importo della somma da assicurare ammonta a euro 3.500.000,00

Art. 17 – Subappalto

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 18 – Penali e risoluzione contratto

Qualora il numero dei manutentori non fosse coerente a come indicato all'art. 5, la Stazione Appaltante applicherà una penale di euro 500,00 per ogni turno scoperto. Nel caso in cui la carenza di personale fosse reiterata più di tre volte nell'arco della durata del contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di manutenzione non programmata, ad ogni ora di ritardo, rispetto a quanto previsto dall'art.13, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari a 200,00 euro. Laddove perdurasse una condizione di inadempienza oltre il termine di giorni 1 (uno) dalla richiesta di intervento, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto con risarcimento dei danni subiti dalla stessa.

Qualora l'Appaltatore apportasse senza autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, qualsiasi modifica agli impianti, sarà sanzionato con una penale proporzionale all'entità del danno subito dalla stazione appaltante.

Art. 19 – Riservatezza

L'Appaltatore, sotto la sua responsabilità si impegna in proprio e per il suo personale, a garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in

qualsiasi modo a conoscenza, concernenti le attività svolte dalla Stazione Appaltante.

Art. 20 – Controversie

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, l'esclusiva competenza è del Foro di Catania

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a final flourish.